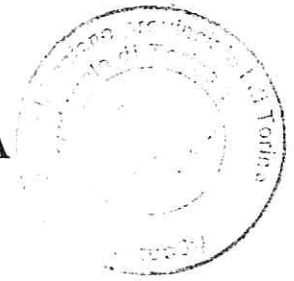


VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
28/11/2024



Il giorno 28/11/2024 alle ore 19 , presso la Sala Consigliare del Comune di Casalborgone in Piazza Bruna , si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci convocata tramite e-mail , Whatsapp e corrispondenza a mano.

E' presente la Presidente Giovanna Pentenero, come componenti del Consiglio Direttivo sono intervenuti, Renzo Cavatton, Franca Chiapino, Manuela Mosca, Rosella Cena, Antonio Fiore, Franca Gastaldo, Flavio Luera e Sergio Saroglia .
Assenti i consiglieri Guglielmo Bertolina, Attilio Matta, Arrigo Cigna, Francesco Cavallero , Capriolo Riccardo e Carlo Bongiovanni.
Complessivamente i soci partecipanti all' Assemblea sono stati 43 , tra presenze (15) e deleghe (28).

Apri la riunione la Presidente dell'Associazione Giovanna Pentenero, (in seguito definita La Presidente) per elencare i punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Nuovo Statuto
2. Varie ed eventuali

La Presidente prende la parola per dare un quadro della situazione legata alla normativa del Terzo Settore, sottolineando tra le altre cose anche l'importanza dell'iscrizione al Runts per la nostra Associazione.

Una volta iscritta come Ente Terzo Settore (ETS) l'Associazione Trebea avrà la possibilità di poter richiedere contributi, partecipare a bandi etc.

A seguire viene fatta una lettura ragionata del testo del Nuovo Statuto.

A seguito della imminente acquisizione della chiesa di San Siro da parte del Comune di Casalborgone ci sarà necessità di sottoscrivere ,da parte di Trebea, una convenzione con il Comune per la gestione del bene.

Si valuterà anche di richiedere al Comune una eventuale assicurazione sul bene.

La socia Franca Chiapino porta all'attenzione dell'assemblea la situazione in cui versa la Chiesa di Santa Maria Trebea all'interno del Cimitero , in particolare gli affreschi e chiede se Trebea potesse occuparsene.

Si deve capire se il Comune ha già in preventivo degli interventi strutturali o meno.

La socia Maria Grazia Maistrello fa sapere che il sito di Trebea è poco consultato anche perché ci sono problemi di navigabilità sempre più complessi.

Ci comunica che verrà pubblicato un suo studio sugli affreschi di San Siro su una rivista Chivassese.

La Presidente sottolinea la necessità , in fase di convenzionamento, di fare un inventario dei beni legati a San Siro ad esempio gli affreschi posizionati nella chiesa di San Carlo, una statua lignea anch'essa in San Carlo, un dipinto presso il laboratorio di restauro Nicola.

A chiusura dell'Assemblea viene posta in votazione l'approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione Trebea; l'Assemblea approva all'unanimità i singoli articoli e il testo completo.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso , unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro Unico nazionale del Terzo settore nella sezione ETS.

Si autorizza la Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo Statuto al D.lgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

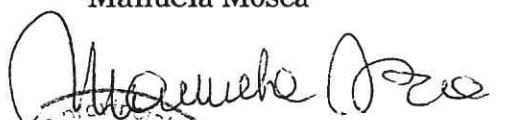
Varie ed eventuali

L'Associazione, a seguito dell'iscrizione al Runts, richiederà di essere inserita tra i beneficiari del 5 per mille.

La riunione si chiude alle 19,50.

La Segretaria

Manuela Mosca



La Presidente Associazione Trebea

Giovanna Pentenero



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 1

17 MAR. 2025

Sei. 3 n. 269

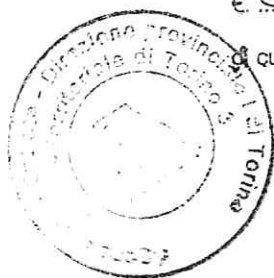
versati €

€ ESENTE

di cui per diritti

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO



STATUTO

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TREBEA ETS" siglabile "TREBEA ETS".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- promuovere la conoscenza della storia di Casalborgone e del Monferrato;
- mantenere, conservare e restaurare le opere materiali, i beni mobili ed immobili in stato di avanzato degrado, legati al territorio di Casalborgone;
- recuperare e conservare documenti (libri, disegni, formule) e oggetti legati alla storia di Casalborgone e del Monferrato;
- promuovere la valorizzazione del paesaggio di Casalborgone e del Monferrato;
- organizzare mostre e manifestazioni, curare pubblicazioni, libri e monografie su autori ed opere relativi od attinenti a Casalborgone e al Monferrato, nonché promuoverli con ogni mezzo, compresi gli strumenti telematici ed informatici.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS».

L'associazione potrà altresì acquistare, vendere, permutare e locare beni immobili e mobili, che risulteranno necessari od utili al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti prescritti dalle leggi vigenti.

Art. 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Piazza Bruna, 14 in Casalborgone (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO E RISORSE.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

L'Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale.

Art. 8. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Potranno essere nominati soci Onorari. Il titolo di membro onorario è assegnato su proposta del Presidente o di almeno due componenti dell'organo di amministrazione: l'ammissione è deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'organo stesso. I soci onorari sono proposti tra coloro che si siano particolarmente distinti in attività inerenti o affini agli scopi associativi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Art. 10. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Art. 11. INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati.
- Organo di amministrazione.
- Presidente.
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017).
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 13. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di quattro anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Art. 14. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 15. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 16. - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.



Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Art. 17. -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 18. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente anche l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti presentata la domanda di almeno 1/10 degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 19. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

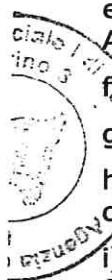
Art. 20. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 21. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la



regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 22. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 23. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 24. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del DLgs 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

